



Oggetto: Consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD). Deliberazione dell'Assemblea consortile del 4 aprile 2023, n. 8, "Revisione del Piano di classifica per il riparto degli oneri di bonifica e di irrigazione".

**VERBALE ISTRUTTORIO REDATTO DAGLI UFFICI DELLA
DIREZIONE REGIONALE ADG FEASR BONIFICA E IRRIGAZIONE**

Premessa

La legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio", che regola le funzioni dei Consorzi di bonifica nel territorio veneto classificato di bonifica integrale, ha delimitato i comprensori dei dieci nuovi Consorzi di bonifica, derivanti dalla fusione degli Enti previgenti, istituiti ai sensi della l.r. n. 3/1976.

Il comprensorio del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, la cui superficie di poco inferiore a 120.000 ettari, corrisponde a quella individuata con il n. 6 dalla l.r. n. 12/2009; si riferisce al territorio prevalentemente in provincia di Padova nel quale ha avuto una forte incidenza l'importante attività di rettifica e deviazione delle principali aste fluviali.

Complessivamente, il territorio consortile ricade nell'ambito di 68 Comuni, compresi per intero o parzialmente, distribuiti essenzialmente nelle province di Padova e Venezia, e marginalmente nelle province di Vicenza e Verona.

Nella porzione meridionale della provincia di Padova, che ricomprende i territori di valle del sistema idraulico Agno-Guà-Frassine S.Caterina – Fratta Gorzone, operano 22 impianti idrovori consortili a servizio della rete di canali e scoli consortili: tali impianti scaricano complessivamente circa 101 mc/s nel fiume Fratta Gorzone, la cui sezione di deflusso, che riceve anche le acque di monte del sistema Agno-Guà-Frassine S.Caterina, in condizioni di piena non è sufficiente a sopportare la somma dei volumi d'acqua di entrambi i territori.

La Giunta regionale con deliberazione n. 133 dell'11 febbraio 2013 ha approvato il Piano di classifica degli immobili del Consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD).

Negli anni 2010-2014 la situazione è stata particolarmente critica, anche per gli elevati apporti meteorici di considerevole intensità che ad ogni evento si sono concentrati nell'arco di poche ore. Il Consorzio Adige Euganeo riferiva che gli eccezionali eventi meteorici intensi nel periodo di 5 anni avevano generato ripetuti ed estesi allagamenti nelle aree poste alle quote più basse. Oltre ai danni colturali e alle attività produttive agro-industriali, il Consorzio evidenziava come il ripetersi di tali fenomeni poteva pregiudicare e rendere inefficace o parzialmente efficace il sistema pubblico di bonifica, con conseguente riduzione del beneficio idraulico di tali territori di bonifica.

Per tale motivo, il Consorzio di bonifica Adige Euganeo aveva riconosciuto una riduzione del beneficio della bonifica a specifiche aree poste in prevalenza nella porzione meridionale della provincia di Padova, e rappresentate con adeguata cartografia, approvando la revisione al Piano di classifica degli immobili con deliberazione di Assemblea consortile 5 novembre 2014, n. 17, attraverso la modifica dell'indice tecnico che esprime l'efficacia delle opere di bonifica, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 114 del 16 febbraio 2016.

Con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8/2023 del 27 aprile 2023, il Consorzio di bonifica Adige Euganeo ha approvato la "Revisione del Piano di classifica per il riparto degli oneri di bonifica e irrigazione" (di seguito *Revisione*), in cui provvede all'aggiornamento del Piano, tenendo conto della realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria nel frattempo realizzati, che hanno consentito di migliorare sensibilmente le condizioni di sicurezza idraulica delle aree sopra richiamate. L'aggiornamento, inoltre, introduce alcune modifiche per tener conto del mutamento del contesto di riferimento intervenuto, che vengono di seguito analizzate.



1 - Acquisizione proprietà e gestione impianti idrovori privati

Relativamente al paragrafo 4.2 della *Revisione* "Aree escluse dalla contribuenza e nuove aree contribuenti del vigente Piano di Classifica", in cui si definiscono le aree che non ricevono benefici dall'attività consortile, escluse quindi dall'assoggettamento al pagamento di contributi consortili, tra le quali rientrano le aree servite da impianti privati non in gestione al Consorzio, si rende necessario un aggiornamento al fine di tener conto delle recenti acquisizioni di tali manufatti da parte del Consorzio di bonifica.

Più specificatamente, l'impianto idrovoro Rivadolmo, un piccolo impianto privato di sollevamento posto all'estremità di un appezzamento denominato "Podere del Principe", ubicato in Comune di Este, che sversa nel Canale Bisatto le acque provenienti da un sovrastante bacino di circa 95 ettari (Quartiere Le Pesare), è stato recentemente acquisito dal Consorzio: pertanto, si sono inserite nel perimetro di contribuenza le aree servite da tale impianto, attualmente escluse.

Dal punto di vista operativo, l'acquisizione di tale impianto comporterà per la Struttura Consortile un'attività di manutenzione, ordinaria e straordinaria, ragionevolmente contenuta. Trattandosi, però, di un impianto elettrificato e già raggiunto dalla media tensione, si ritiene che un limitato intervento consentirà di attivarne facilmente il telecontrollo.

2 - Aggiornamento indice di comportamento idraulico dei suoli

Nel confermare il metodo di calcolo dell'Indice di Comportamento Idraulico dei suoli descritto al paragrafo 4.4.2.1 "Indice di comportamento idraulico dei suoli" del Piano di Classifica vigente, il territorio all'interno del perimetro di contribuenza del Consorzio è stato rimappato alla luce delle nuove informazioni ortofotografiche disponibili (Corine Land Cover 2018), poiché, da una sovrapposizione e un confronto con le "classi fabbricati" del Piano di Classifica vigente, le aree urbane e artigianali presentano, allo stato attuale, una diversa distribuzione, dato confermato anche da analisi di ortofoto recenti.

In particolare, mentre l'individuazione delle aree identificate come centri città è stata confermata, per quanto riguarda le aree produttive è stata considerata la somma delle aree individuate tramite la Carta uso del suolo (Corine Land Cover 2018) destinate ad attività industriali, ad attività commerciali, a servizi pubblici, militari e private e delle infrastrutture di supporto alle acque, barriere frangiflutti, dighe; parimenti, le periferie urbane sono risultate dalla somma del tessuto urbano discontinuo denso con uso misto, del tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale e di quello discontinuo rado, principalmente residenziale.

Per differenza tra la superficie di contribuenza e le tre classi sopra menzionate, si sono ottenute le aree caratterizzate da una copertura del suolo definibile come "case sparse".

Dall'esito dell'aggiornamento effettuato, si rileva che, all'interno del perimetro di contribuenza, la superficie delle zone edificate come "Centro città" risulta essere invariata, quella delle "Aree produttive" risulta essere diminuita di 653,8231 ettari (superficie totale di 2056,8049 ettari), mentre quella delle "Periferie urbane" risulta essere aumentata di 895,9728 ettari (superficie totale di 5841,3027 ettari).

La revisione prevede altresì la rideterminazione dei coefficienti udometrici con il metodo dell'invaso, sulla base degli abachi e dei grafici riportati nel Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, coerentemente con il Piano di Classifica vigente. La media dei coefficienti udometrici delle tre zone omogenee di precipitazione "Colli e pianura settentrionale", "Costa adriatica" e "Pianura meridionale", normalizzati con il coefficiente udometrico per i terreni a media tessitura, ha restituito un Indice di Comportamento Idraulico delle periferie urbane pari a 12, come per le aree produttive.

Conseguentemente, anche i deflussi superficiali generati dalle periferie urbane sono stati aggiornati, assimilandoli a quelli che derivano dalle aree produttive: pertanto, per le due classi di aree edificate si è fatto riferimento allo stesso coefficiente di deflusso, pari a 0,65.

3 - Supporto informativo "strade"

Per creare un supporto informativo atto ad agevolare il reperimento dei parametri necessari all'immissione a ruolo delle entità stradali, il Consorzio è ricorso a uno specifico file vettoriale multilineare, utilizzando come



sfondo lo strato informativo 'roads' di Open Street Map, che rappresenta un dato geografico liberamente disponibile e globalmente utilizzato, gestibile in ambiente GIS.

Tale supporto ha permesso, inoltre, di suddividere e caratterizzare il file vettoriale attribuendo informazioni sulla tipologia di strada (statale, regionale, provinciale, comunale, autostrada, altro) nonché la denominazione della stessa, ove esistente, e di disporre del valore della superficie occupata dalle strade sul territorio, elemento fondamentale per la determinazione del tributo.

Grazie a ciò, il Consorzio dispone di un database che consentirà di far fronte rapidamente alle eventuali richieste di verifica o aggiornamento da parte dei Comuni all'interno del territorio di competenza, nonché degli altri Enti titolari delle diverse strade (Province, ANAS, Regione, Autostrade etc.).

4 - Gestione di casi particolari

Nel capitolo 4 "Gestione dei casi particolari" della *Revsione* è stata proposta un'integrazione al paragrafo 4.6 "*Disposizioni particolari*" del Piano di Classifica vigente relativa ai "Campi da golf", ai "Fabbricati rurali", al "Ripristino indice di efficacia della bonifica per sottobacini idraulici di cui alla revisione del piano di classifica di novembre 2014" e alle "Aree in parziale esenzione per fenomeno di erosione delle sponde".

4.1 - Campi da golf – Parte del territorio appartenente ai distretti irrigui ha subito, negli ultimi decenni, una profonda trasformazione socio-economica: molti fondi e immobili sono passati da un utilizzo prevalentemente agricolo a una utilizzazione più o meno spinta nel settore dei servizi e del turismo, subendo anche una parziale trasformazione dell'urbanizzato. In questi casi, le caratteristiche della disponibilità idrica irrigua sono divenute assimilabili a quelle di "acqua grezza", ovvero non idonea per usi potabili o domestici. Tali utilizzatori, quali ad esempio i "Campi da golf", godono, quindi, di un beneficio derivante dalla disponibilità della risorsa idrica, calcolato in analogia al beneficio tratto dai beni immobili a destinazione agricola e a questo parametrato per la determinazione del beneficio goduto.

Ne è derivata la necessità di attribuire un beneficio irriguo diverso in funzione della destinazione specifica dell'immobile in settori diversi da quelli tipicamente agricoli, che è stato opportunamente parametrato attraverso un indice economico definito "*Indice di valore aggiunto (Iva)*".

La determinazione dell'indice è stata eseguita ricorrendo al metodo del valore aggiunto: e cioè desumendo, a livello provinciale, il valore aggiunto sia per il settore agricolo sia per gli altri settori produttivi, normalizzandolo ponendo pari a 1,0 quello del settore agricolo.

A titolo esemplificativo, per la Provincia di Padova l'indice di valore aggiunto per l'attività "agricoltura" è pari a 395,5, mentre quello dell'attività "intrattenimento e divertimento" è pari a 931,1: l'indice di valore aggiunto normalizzato risulta pertanto pari a 2,4.

Nel territorio del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo non si riscontrano normalmente situazioni in cui vi sia un utilizzo della risorsa idrica ai fini irrigui per autoapprovvigionamento diverso da quello agricolo; fanno eccezione il Tiro a Volo "Giorgio Rosatti" e i tre campi da golf presenti: il Padova Golf Club a Galzignano, l'Abano Golf e il Golf Club di Frassanelle in provincia di Padova per i quali, a fronte degli elevati consumi irrigui richiesti da tali infrastrutture, appare necessario operare un aggiornamento relativamente all'utilizzo irriguo, che non risulta più assimilabile all'utilizzo agricolo.

Ogni campo da golf, tipo medio, a 18 buche, secondo stime dell'Associazione Europea del Golf, consuma in media 2.000 metri cubi di acqua al giorno. Un uso ludico che contraddice il principio di sostenibilità dell'uso delle risorse naturali propugnato dall'Agenda 21, il decalogo stilato dalla Conferenza delle Nazioni Unite svoltasi a Rio De Janeiro nel 1992. Per quanto sopra evidenziato tale tipologia di utilizzo è quindi riconducibile alle attività di intrattenimento e divertimento, con Indice di valore aggiunto pari a 2,4 (coefficiente moltiplicativo).

4.2 - Fabbricati rurali – Il piano di classifica vigente disciplina i fabbricati rurali, e, più in generale, le aree di fabbricati non censiti. In particolare, per i fabbricati censiti al catasto fabbricati, intestati ad imprenditori agricoli a titolo principale che presentano al Consorzio istanza di riconoscimento del requisito di ruralità corredandolo di idonea documentazione, il vigente piano prevede di calcolare il contributo di bonifica sulla relativa area pertinenziale censita come ente urbano al catasto terreni; l'indice finale di beneficio per tali unità immobiliari viene, quindi, determinato applicando ad esse idonei indici tecnici ed economici come previsto al paragrafo 4.5 "Quantificazione del contributo" del Piano di classifica vigente.



Ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, la norma dettata dal comma 1bis dell'art. 23 del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito in legge n. 14/2009, prevede che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell'articolo 2 comma 1 lettera a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non si debbano considerare unità immobiliari i fabbricati, anche iscritti o iscrिवibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 133 e successive modificazioni.

Per la richiesta di rinnovo dei requisiti di ruralità, che sono soggetti a decadenza, la revisione in argomento propone che l'imprenditore agricolo debba rinnovare al Consorzio la certificazione di ruralità ogni 2 anni, nel periodo 1° ottobre - 30 novembre, anziché ogni 3 anni come nel vigente Piano.


Stessa richiesta di rinnovo dovrà presentarsi nel caso di cambiamento del titolo di proprietà o nel caso di frazionamenti del bene o modificazioni (variazioni destinazione d'uso, ampliamenti, ristrutturazioni, etc.) dell'immobile in oggetto.

In mancanza di tale comunicazione l'Ente provvederà a riattivare il calcolo del contributo di bonifica sulle risultanze del catasto urbano senza che questo comporti diritto di sgravio o rimborso per le ditte che non hanno rinnovato la richiesta.

La richiesta verrà veicolata tramite un modulo scaricabile dal sito consorziale che consiste in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il modulo, già esistente, opportunamente aggiornato, sarà scaricabile dal sito web dell'Ente dove saranno rese evidenti la modalità e le tempistiche per fare tale richiesta.

4.3 - Indice di efficacia della bonifica – Con Delibera n. 17 di novembre 2014 il Consorzio di bonifica Adige Euganeo procedeva ad una prima Revisione del Piano di Classifica per la rimodulazione dell'indice di efficacia della bonifica (paragrafo 4.4.2.3 del piano) che, insieme all'indice di comportamento idraulico e all'indice di soggiacenza, determina l'indice tecnico idraulico, a favore di alcune aree che sono stati oggetto di ripetuti allagamenti dal 2010 al novembre 2014, denotando una deficienza strutturale delle opere di bonifica per lo scolo delle acque meteoriche. Tali considerazioni hanno dato origine ad una mappatura delle aree soggette ad allagamento, costituenti veri e propri "buchi" dell'area soggetta a contribuzione, all'interno delle quali far assumere ai bacini un indice di efficacia della bonifica pari a 0,5.

A seguito dell'avvenuta adozione da parte del Consorzio di più efficaci misure gestionali, nonché ad avvenuta realizzazione, ad opera della Regione Veneto e di altri Enti preposti alla tutela del territorio, di vari interventi di manutenzione straordinaria che hanno interessato tutta l'asta del Fratta-Gorzone, sono stati riscontrati benefici diretti sul deflusso idraulico del canale Fratta-Gorzone e, di conseguenza, si ritiene che sia stato mitigato il rischio degli allagamenti frequenti dei suddetti bacini. A fronte di tale miglioramento delle condizioni idrauliche alle aree a cui era stata applicata esenzione parziale del contributo di bonifica idraulico, il Consorzio ritiene quindi opportuno procedere, per le aree di cui sopra, al ripristino dell'indice di efficacia della bonifica, tornando ad attribuire un indice di efficacia delle opere di difesa pari a 1.



4.4 - Erosione delle sponde – Alcuni canali e corsi d’acqua consortili sono, poi, soggetti a fenomeni erosivi importanti: pertanto il Consorzio, tramite presidio del territorio da parte di tecnici e operatori del Consorzio medesimo, ha deciso di mappare e misurare i tratti spondali interessati dalle erosioni per delimitare, anche in termini di larghezza, la fascia di terreno interessata dal dissesto. Quindi, in analogia alla variazione dell’indice di efficacia della bonifica applicata nel 2014 a seguito della valutazione di aree frequentemente allagate, il Consorzio ritiene utile applicare una parziale esenzione del contributo che afferisce al beneficio idraulico per tutti quegli immobili che già risultano interessati dalla perdita di terreno e dunque di coltura a causa delle erosioni spondali, oltreché per tutti quegli immobili che, nelle rilevazioni future, dovessero rientrare in tale casistica.

Il metodo proposto consiste nel sottrarre la superficie erosa all’estensione della particella direttamente nel calcolo del contributo. A mero titolo esemplificativo ad oggi la situazione risulta così riassumibile: le particelle catastali, e dunque i tratti spondali, interessati da tale fenomeno sono n. 2.574, localizzate per la maggior parte nel Comune di Cavarzere (383 punti in erosione), con una media di 109,59 mq di superficie erosa e una media di 3,53% di superficie erosa rispetto all’estensione totale della particella. Si ha un totale di 2,7 km complessivi di sponde erose e di 28,21 ettari di superficie privata erosa in tutto il comprensorio consortile.

Per il futuro il Consorzio manterrà aggiornati i dati relativi adottando un’apposita procedura informatica a livello di Sistema Informativo Territoriale.

5 – Introduzione distretti irrigui in pressione e valutazione del beneficio di disponibilità irrigua

Rispetto al vigente Piano, che prevede il tributo irriguo esclusivamente a fronte del beneficio di irrigazione di soccorso, è emersa la necessità di prevedere meccanismi di calcolo e applicazione del tributo irriguo per tre nuovi distretti (Barbona, Monastero e Noventa Poiana) ricompresi nel comprensorio consortile, serviti da una rete irrigua in pressione permanente e dedicata, soggetta a gestione e manutenzione continua da parte del Consorzio. I meccanismi individuati nel presente aggiornamento troveranno applicazione anche per gli eventuali ulteriori distretti pluvirrigui che il Consorzio realizzerà eventualmente in futuro.

Il capitolo 5 del vigente Piano di Classifica è stato pertanto integrato, come di seguito specificato.

Il meccanismo mediante il quale i Consorzi recuperano la spesa per la gestione irrigua si basa, conformemente a quanto previsto dalla legislazione della bonifica, sul riparto degli oneri in proporzione ai benefici conseguibili con l’irrigazione e sull’imposizione dei corrispondenti contributi. I parametri di riferimento per l’individuazione dei contributi sono ordinariamente i volumi d’acqua erogabili e le superfici servite, nonché le coltivazioni praticabili.

Il beneficio irriguo è un beneficio diretto e specifico, che dà origine a un beneficio di natura economica che gli immobili interessati traggono dalle opere di irrigazione, ovvero dal mantenimento in esercizio delle stesse tramite le attività istituzionali del Consorzio di Bonifica. Sono pertanto chiamati a contribuire tutti i proprietari di immobili compresi all’interno delle aree servite dalle reti irrigue mantenute dal Consorzio e che, di conseguenza, godono di un incremento del valore del bene (Beneficio potenziale) e di un eventuale incremento del reddito conseguente al loro effettivo utilizzo (Beneficio effettivo).

Si evidenzia che la DGR n. 79/2011 prevede che, ai fini della determinazione dei contributi per l’irrigazione consortile, un concetto rilevante sia rappresentato dalla distinzione tra tariffa binomia e tariffa monomia. La tariffa binomia è composta da due elementi, il primo dei quali è relativo al “Beneficio potenziale”, mentre il secondo al “Beneficio effettivo” connesso all’utilizzo della risorsa irrigua.

La tariffa binomia tiene conto sia della superficie irrigata che di quella irrigabile e consente di gestire distintamente il recupero delle spese fisse e di quelle che variano in relazione ai consumi d’acqua. Le spese fisse, tra le quali assumono particolare rilievo quelle di manutenzione indipendenti dall’intensità di impiego dell’acqua, vengono riferite alla superficie irrigabile e attribuite a tutti i consorziati agricoli della zona alla quale è distribuita l’acqua. Le spese variabili sono riferite, invece, alla superficie irrigata e ripartite tra gli effettivi utilizzatori dell’acqua, in base alle portate ricevute o alle colture effettuate o alla natura e ubicazione dei terreni irrigati. È evidente che, affinché la tariffa binomia sia efficace, è necessario che sia garantito il controllo del consumo effettivo di acqua. A questa condizione, infatti, è possibile attribuire una parte delle spese a tutte le aziende iscritte nel catasto irriguo e far pagare l’altra parte solo alle aziende che utilizzano l’acqua.



Attualmente, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo non presenta una situazione omogenea per quanto riguarda la gestione irrigua. La maggior parte degli utenti beneficia, infatti, di un'irrigazione non strutturata in cui la disponibilità irrigua dipende dalla possibilità di prelevare acqua direttamente dai canali, provvedendo quindi autonomamente all'approvvigionamento irriguo. Per quanto riguarda i tre distretti irrigui in pressione sopra richiamati, si evidenzia che i dati in merito ai consumi di cui si dispone sono molto eterogenei, non essendo ancora installati i contatori comiziali per la misurazione dei volumi irrigui effettivamente consumati. A causa delle suddette eterogeneità il Consorzio ritiene opportuno applicare un sistema transitorio che preveda la determinazione del ruolo relativo al Beneficio Potenziale per tutti gli utenti, così come previsto nel vigente Piano di Classifica, e la determinazione del ruolo relativo al Beneficio Effettivo per i soli utenti dei bacini irrigui in pressione.

Per la quantificazione del contributo irriguo la revisione del Piano prevede, quindi, due diverse metodologie in funzione della tipologia irrigua: per autoapprovvigionamento dai canali irrigui (irrigazione non strutturata) o per irrigazione in pressione (irrigazione strutturata).

Ambedue le tipologie di utenti godono del beneficio dato dalla disponibilità irrigua, cioè dall'acqua presente nel sistema di canali consortili: tale beneficio è, però, potenziale, in quanto esula dall'effettivo utilizzo dell'acqua da parte dell'utente e si riflette sul valore del fondo.

Per le zone in cui è presente irrigazione non strutturata, il Piano prevede la quantificazione del solo Beneficio Potenziale ricorrendo alla tariffa monomia, che considera sia i costi fissi che quelli variabili dell'irrigazione e li ripartisce su tutta la superficie irrigabile in funzione dei benefici potenzialmente godibili nelle diverse zone, a prescindere dall'effettivo impiego dell'acqua.

Per il calcolo del Beneficio Potenziale l'aggiornamento proposto non prevede variazioni rispetto a quanto previsto nel Piano di Classifica attualmente vigente, secondo il quale le spese da attribuire a una determinata Unità Territoriale Omogenea (UTO) irrigua si ottengono sommando le spese direttamente imputabili all'irrigazione (spese dirette) e quota parte delle spese consortili generali (spese indirette). Per quanto concerne l'irrigazione su superfici non attrezzate, le spese da imputare alle relative UTO possono essere determinate mediante l'applicazione di parametri tecnici alla spesa sostenuta dal Consorzio per il mantenimento della rete idraulica di scolo utilizzata anche a fini irrigui. Tali parametri considerano:

- il numero di ore di funzionamento delle derivazioni per immissione nei canali;
- la quota parte dei costi di manutenzione dei canali a uso promiscuo, in relazione alla portata ed all'utilizzo stagionale (a es. 3/12 se nel periodo estivo è prevalente l'uso irriguo);
- la quota parte del tempo dedicato a questa attività dal personale in periodo estivo.

L'"indice di contribuenza" dell'i-esimo immobile IC_i è dato dal prodotto dell'indice composto tecnico ICT_i per l'Indice economico IE_i , posto pari a 1 per le utenze irrigue agricole.

Il contributo dovuto dal singolo immobile all'interno di ciascuna UTO risulta, quindi, direttamente proporzionale alla spesa sostenuta dal Consorzio per l'irrigazione nell'UTO a cui appartiene tale immobile e alla superficie di quest'ultimo.

Diversamente, per le aree servite da impianti irrigui in pressione, la revisione del Piano di classifica, coerentemente a quanto previsto dalla DGR n. 79/2011, propone di utilizzare il metodo della tariffa binomia, in cui oltre alla componente dovuta al beneficio potenziale, viene considerata anche la componente legata al Beneficio Effettivo, dovuto al concreto utilizzo dell'acqua e alle spese direttamente correlate.

Per il calcolo di tale beneficio effettivo si ricorre ad un Indice di dotazione irrigua ($Idot$) calcolato tramite la superficie della rete irrigua (data dalla lunghezza delle condotte per il perimetro della sezione della tubazione), preferibile rispetto alla semplice lunghezza della rete irrigua, in quanto in pressione e con una certa disomogeneità dei diametri. Tale Indice è stato definito a livello di ogni comizio per i tre bacini in pressione. Il valore ottenuto di $Idot$ è stato poi normalizzato a 1 sul massimo ottenendo così l'Indice di dotazione *normalizzato* ($Idotn$), utilizzato per il calcolo del Beneficio irriguo effettivo.

Va tuttavia rilevato che mentre l'Indice di dotazione *normalizzato* è stato definito a livello di singolo comizio, per i costi di esercizio, strettamente legati al funzionamento degli impianti in pressione, la cui ripartizione delle spese è disponibile per distretto, e per i volumi consumati, a causa della mancanza di misurazioni per singolo comizio, non è stato possibile la loro definizione a livello di comizio.



Tali fattori sono, pertanto, in via transitoria, computati a livello di distretto irriguo.

La tariffa binomia, pertanto, è stata modificata in via transitoria, calcolando il Beneficio irriguo effettivo a nell'ambito del comizio associando la superficie delle ditte beneficiare con il costo unitario di un metro cubo di acqua utilizzata a fini irrigui.

6 - Irrigazione a domanda

Come previsto dalle *Disposizioni operative in materia irrigua* in corso di approvazione da parte del Consorzio di Bonifica, che disciplinano le attività di adduzione, distribuzione e utilizzo della risorsa idrica nel comprensorio, è stato specificato con maggior dettaglio ciò che è già contenuto nel vigente Piano di Classifica sul tema dell'irrigazione a domanda, da erogarsi sulla base di apposite convenzioni, che dovrà normalmente avvenire durante la stagione irrigua e, comunque, alle condizioni operative d'uso alle quali i consorziati dovranno adeguarsi.

Infatti, l'art. 5 delle *Disposizioni operative in materia irrigua* prevede che:

- “1. È in facoltà del Consorzio accordare risorsa idrica suppletiva (oltre alla dotazione normale), straordinaria (per terreni fuori quota) ed alla domanda (per aree verdi, pubbliche o private), nel limite consentito dalla disponibilità e dalla portata delle opere di distribuzione. Tali convenzioni potranno essere revocate in qualsiasi momento. Per la disponibilità irrigua convenzionata è prevista l'applicazione di un contributo commisurato al costo dell'attività messa in campo dal Consorzio nella misura stabilita da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Detto contributo verrà aggiornato annualmente con il medesimo strumento deliberativo.
2. Normalmente l'irrigazione alla domanda deve avvenire durante la stagione irrigua; nel caso siano richieste attivazioni al di fuori di tale periodo, le spese per il funzionamento dell'impianto e per il suo eventuale adeguamento sono a carico dei richiedenti.
3. Anche nel caso dell'irrigazione alla domanda, allo scopo di favorire un miglior utilizzo dell'impianto, il Consorzio può comunicare le condizioni operative d'uso alle quali i consorziati devono adeguarsi.”

Note istruttorie

Si ritiene che al punto 1. vadano specificate tutte le situazioni particolari che possono rientrare nella fattispecie “irrigazione straordinaria”, quale, ad esempio, la richiesta da parte di aziende agricole che non sono frontiste di corsi d'acqua irrigui e, pertanto, per irrigare devono passare su terreni di proprietà di terzi con le attrezzature irrigue. Tale fattispecie, non essendo ricomprese nel servizio irriguo ordinariamente fornito dal Consorzio di bonifica, devono essere disciplinate nell'ambito “dell'irrigazione straordinaria” da regolarsi tramite apposite convenzioni.


A tal fine si propone la prescrizione di integrare le disposizioni operative in materia irrigua sopra richiamate.

7 - Scarichi nella rete consortile

Nel confermare i criteri di determinazione del contributo per gli scarichi fissati dal Piano di Classifica vigente, il Consorzio ha realizzato un nuovo censimento degli scarichi attivi nell'ambito del quale sono stati individuati i percorsi della portata in uscita da ogni scarico all'interno della rete consortile fino al limite del comprensorio di bonifica ovvero fino all'immissione in corsi d'acqua non in gestione e manutenzione al Consorzio e il numero di impianti di sollevamento che si incontrano, necessari per il superamento dei dislivelli, così da metterli a ruolo.

L'attuale lunghezza complessiva dei percorsi di tutti i 74 scarichi afferenti alla rete consortile è pari a circa 1.357 km e verrà periodicamente aggiornata a cura del Consorzio.





Osservazioni e ricorsi

L'Assemblea del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, con la deliberazione n. 8/2023 del 27 aprile 2023, ha approvato la seconda "Revisione del Piano di classifica per il riparto degli oneri di bonifica e irrigazione".

La documentazione di revisione al Piano di classifica è stata depositata presso gli Uffici del Consorzio di bonifica e presso gli Uffici della Direzione regionale AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, dandone notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 69 del 19 maggio 2023, nonché secondo le modalità e i tempi disposti dalla legge. Nei citati avvisi è stata riportata la previsione del 4° comma dell'art. 35 della legge regionale n. 12/2009, che dispone la possibilità di presentare ricorso alla Giunta regionale avverso la deliberazione di revisione del Piano di classifica degli immobili entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito nel BUR.

Entro il termine di 45 giorni dall'avviso di deposito non è pervenuta agli Uffici della Giunta regionale alcuna osservazione o ricorso avverso la deliberazione consortile in oggetto.

Venezia, lì 17/10/2023

GLI ISTRUTTORI

dott. Cristiano Florian

dott.ssa agr. Anna Fumagalli

